

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4119

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CACCIA, GARGANI, ABETE, ANDREOLI, ANGELINI VITO, ARMEL-
LIN, ASTORI, BALESTRACCI, BALZARDI, BAMBI, BARACETTI, BEC-
CHETTI, BERNARDI GUIDO, BIANCHINI, BONETTI, BONFERRONI,
BORRI, BOSCO MANFREDI, BUBBICO, CABRAS, CAFARELLI, CAM-
PAGNOLI, CAPECCHI PALLINI, CARLOTTO, CARRUS, CASATI, CA-
SINI CARLO, CERQUETTI, CONTE ANTONIO, CORSI, COSTA SILVIA,
FALCIER, FAUSTI, FERRARI BRUNO, FOTI, GATTI, GRIPPO, LA-
GANÀ, LA RUSSA, LATTANZIO, LEONE, LUCCHESI, LUSSIGNOLI,
MALVESTIO, MANCINI VINCENZO, MARTELOTTI, MASTELLA, ME-
LELEO, MENSORIO, MERLONI, MICHELI, NICOTRA, NUCCI MAURO,
OLIVI, ORSENIGO, PALMIERI, PASQUALIN, PATRIA, PERRONE, PE-
RUGINI, PIREDDA, PISICCHIO, POCHEZZI, PORTATADINO, QUIETI,
RABINO, RADI, RAVASIO, REBULLA, RICCIUTI, RIGHI, RINALDI,
ROSSATTINI, RUBINO, RUSSO GIUSEPPE, RUSSO VINCENZO, SA-
RETTA, SAVIO, SCAIOLA, SCOVACRICCHI, SENALDI, SILVESTRI,
SPATARO, STEGAGNINI, SULLO, URSO, VISCARDI, VITI, ZAMPIERI,
ZANIBONI, ZOLLA, ZOPPI, ZUECH**

Presentata il 29 ottobre 1986

Modifiche alla legge 3 giugno 1981, n. 308, recante « Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti »

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 3 giugno 1981, n. 308, riuscì ad elaborare in maniera organica una serie di precedenti disposizioni di legge, recanti provvidenze a favore di quei cittadini, o dei loro superstiti, caduti durante lo svolgimento del proprio servizio nell'ambito delle Forze armate, dei Corpi armati e delle Forze di polizia.

Anche dopo l'entrata in vigore della legge 3 giugno 1981, n. 308, sono rimaste però delle discriminazioni, vuoi per motivi temporali legati dalla decorrenza dei benefici fissata dal 1° gennaio 1979, vuoi per motivi di definizione dell'ambito di riconoscimento delle provvidenze, che non comprende tutti gli incidenti, gli effetti dannosi e gli atti di violenza che possono

colpire i cittadini « in divisa » nell'ambito dello svolgimento del proprio servizio.

Neppure le successive modificazioni ed integrazioni, attuate con la legge 13 agosto 1980, n. 466, e con la legge 4 dicembre 1981, n. 720, hanno colmato le evidenziate discriminazioni ed in particolare, mentre hanno retrodatato al 1° gennaio 1961 la decorrenza dei benefici per i caduti o loro superstiti delle Forze dell'ordine, consentendo quindi di comprendere nella fascia di applicazione della legge quei carabinieri, agenti di pubblica sicurezza ed agenti delle altre Forze di polizia vittime dei primi anni del terrorismo, non hanno ammesso ai medesimi benefici le vittime cadute in servizio delle altre Forze armate dello Stato, ivi comprese coloro che hanno perso la vita nello svolgimento di specifici compiti di servizio, di istituto o di interventi di pubblico soccorso ai quali erano stati comandati o per i quali si erano resi disponibili nell'ambito del proprio servizio.

La proposta di legge che presentiamo all'articolo 1 modifica l'articolo 1 della legge 3 giugno 1981, n. 308, per meglio definire la completezza del campo di applicazione dei benefici oggetto della legge stessa ed in particolare per quanto riguarda la definizione delle cause da cui deriva il sinistro provocante il decesso del militare o dell'agente « in divisa » delle Forze armate o dei Corpi armati e di polizia dello Stato. Si intende applicare il beneficio della legge 3

giugno 1981, n. 308, non solo ai caduti per « causa di servizio », ma ai caduti « durante lo svolgimento del servizio » ed a coloro che « durante lo svolgimento del servizio » abbiano riportato a seguito di sinistri delle menomazioni ascrivibili alle tabelle A o B annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni.

L'articolo 2 della presente proposta di legge è inteso ad eliminare la discriminazione in atto fra coloro che rientrano come beneficiari delle provvidenze stabilite dalle legge 28 novembre 1975, n. 624, e successive modificazioni, e cioè i familiari dei caduti per atti di terrorismo, e coloro che non rientrando fra i beneficiari di tale legge, sono ugualmente caduti durante l'espletamento del proprio servizio.

Il beneficio viene inoltre ampliato indiscriminatamente a tutti i caduti dal 1° gennaio 1969, ovviando quindi alla precedentemente citata disparità, con l'articolo 3 della nostra proposta di legge, che intende offrire una piena equità dell'intervento dello Stato nei confronti di coloro che, per servire lo Stato e durante il periodo del proprio servizio e della propria piena disponibilità, sia di leva che effettivi, nell'ambito di ogni Forza o Corpo militarmente ordinato o preposto a compiti di polizia, sono stati vittime di ogni fatto dannoso o violento, e con essi una piena equità dell'intervento dello Stato nei confronti dei loro familiari e superstiti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 1 della legge 3 giugno 1981, n. 308, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Sono destinatari delle norme di cui alla presente legge i militari in servizio di leva o i richiamati nelle Forze armate, nei Corpi armati e nei Corpi militarmente ordinati, nella Polizia di Stato, nonché gli allievi dell'Arma dei carabinieri, gli allievi della Guardia di finanza, gli allievi della Polizia di Stato, gli allievi del Corpo degli agenti di custodia, gli allievi del Corpo forestale dello Stato, gli allievi della prima classe dell'Accademia navale, gli allievi delle scuole e collegi militari, i militari volontari o tratti, i quali subiscano durante il periodo di servizio un evento dannoso che provochi la morte o che comporti una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B, annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni ».

ART. 2.

1. L'articolo 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — 1. Ai familiari dei soggetti di cui all'articolo 1, dei militari in servizio permanente e di complemento, delle Forze di polizia, compresi i funzionari della Polizia di Stato ed il personale della polizia femminile, deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta o eventi dannosi, durante il periodo di servizio, esclusi i periodi di licenza, è corrisposta una speciale elargizione corrispondente a quella prevista dalla legge 28 novembre 1975, n. 624, e successive integrazioni e modificazioni ».

ART. 3.

1. L'articolo 7 della legge 3 giugno 1981, n. 308, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — 1. I benefici derivanti dall'applicazione della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1969 ».

ART. 4.

1. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.